

Assicurazione Infortuni e RC Vita Privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: AXA Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: "In Giro"



Data ultima edizione: settembre 2023

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como, 17 - 20154 Milano - Italia.

La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 02.48.084.331; indirizzo internet: www.axa.it; PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Monsenor Palmer, 1 - Palma de Mallorca - Spagna) ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).

Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all'ultimo bilancio approvato (esercizio 2022), ammonta a € 724 milioni di cui € 232 milioni di capitale sociale interamente versato e € 492 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio e gli utili portati a nuovo.

Il solvency ratio al 31 dicembre 2022, ovvero la misura sintetica del grado di solidità patrimoniale della Compagnia, calcolata secondo i criteri e le modalità indicate dalla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e dal Regolamento delegato (UE) 2015/35, come rapporto tra Fondi propri ammissibili per la copertura del Requisito patrimoniale di solvibilità ed il Requisito stesso, è pari al 210% post dividendo prevedibile.

Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: www.axa.it

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?		
InGiro è una polizza che copre rischi legati a infortunio e/o rc della vita privata attraverso garanzie indennitarie quali capitali in caso di invalidità permanente, morte, e/o massimale a rimborso spese e prestazioni di assistenza. La copertura infortuni e/o RC è a pacchetto precostituito; all'interno di ciascuna sezione, infatti, le garanzie e il premio sono predefiniti. Il Cliente ha la facoltà di scelta della sezione da acquistare (infortuni e assistenza e/o RC) e il livello di massimale a copertura del rischio. Le coperture assicurative sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo premio. L'ampiezza dell'impegno di AXA è rapportato ai massimali e alle somme assicurate.		
Sezione	Unit di sezione	Note
Infortuni	Morte - Invalidità Permanente - Rimborso spese	Sezione opzionale acquistabile stand alone o in abbinamento alla sezione Rc. Se acquistate le garanzie di sezione sono tutte obbligatorie
Assistenza	Assistenza	Sezione obbligatoria se acquistata la sezione infortuni
Rc della Vita Privata	Rc della Vita Privata	Sezione opzionale acquistabile stand alone o in abbinamento alla sezione infortuni.

<p>SEZIONE INFORTUNI: l'assicurazione vale per il mondo intero e copre gli infortuni subiti dall'Assicurato in qualità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • conducente o di passeggero su autovetture, ciclomotori, motocicli, autoveicoli ad uso promiscuo, biciclette o monopattini elettrici durante la circolazione stradale • passeggero su mezzi pubblici a motore terrestri, navali e aerei • pedone in caso di investimento da parte di automezzi pubblici o privati, di biciclette o monopattini elettrici. 	
Sezione Infortuni	<p>Morte: Pagamento del capitale assicurato previsto in polizza ai beneficiari designati o in mancanza agli eredi, se l'infortunio ha come conseguenza il decesso dell'Assicurato. In caso di commorienza in un unico sinistro di entrambi i coniugi è prevista una maggiorazione del capitale assicurato da corrispondere ai figli minorenni o portatori di invalidità permanente pari o superiore al 60% della totale.</p>
	<p>Invalidità Permanente: Pagamento del capitale assicurato previsto in polizza se l'infortunio ha come conseguenza un'invalidità permanente totale o parziale in proporzione al grado di invalidità accertato. Qualora l'invalidità permanente accertata sia di grado pari o superiore al 60% della totale, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata.</p>
	<p>Rimborso spese di cura da infortunio: Pagamento di un rimborso, fino al massimale assicurato previsto in polizza, delle spese di cura sostenute dall'assicurato.</p>
<p>SEZIONE RC della VITA PRIVATA</p>	
Sezione RC Vita Privata	<p>Responsabilità civile della vita privata: Copre l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma che deve risarcire se civilmente responsabili ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - morte, lesioni corporali; - distruzione o deterioramento di cose; <p>in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata, fuori dalle mura domestiche.</p> <p>Relativamente ai fatti verificatisi nel tempo libero:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la proprietà o l'uso di biciclette, anche elettriche (da intendersi esclusivamente quelle con pedalata assistita di potenza massima fino a 0,25 kw), monopattini, anche elettrici purchè di potenza massima non superiore a 0,50 kw, velocipedi in genere, carrozzine per disabili anche a motore, golf cars e hoverboard; 2. la pratica di sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, e il modellismo, anche a motore. Inoltre, la garanzia si estende alla proprietà e all'uso di aeromobili giocattolo, aeromodelli, aeromobili a pilotaggio remoto di massa operativa al decollo fino a 900 grammi, a condizione che l'utilizzo di quest'ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento del sinistro disciplinate dal regolamento ENAC ed. III e successive modifiche. <p>La garanzia è estesa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) alla messa in moto o alla guida di: <ol style="list-style-type: none"> 1. veicoli e natanti a motore da parte di figli minori o incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, nel caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore; 2. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, nel caso in cui l'assicuratore della RC obbligatoria non risponda per non operatività della garanzia dovuta alla violazione delle norme di legge sul trasporto di persone b) ai figli minori dell'Assicurato, considerati terzi fra di loro, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un'invalidità permanente. <p>Inoltre, la garanzia opera per i danni:</p> <ol style="list-style-type: none"> c) materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che derivano dalla pratica del campeggio svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati. d) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia.
<p>SEZIONE ASSISTENZA</p>	
Sezione Assistenza	<p>Assistenza: Erogazione di servizi di assistenza sanitaria: consulti medici telefonici, invio di un'autoambulanza, invio di un medico, Rimpatrio sanitario, viaggio di un familiare in caso di ricovero, trasporto sanitario, trasporto salma, interprete all'estero, collegamento telefonico con struttura sanitaria all'estero, trasmissione comunicazioni urgenti all'estero, prolungamento soggiorno familiari all'estero, rientro al proprio domicilio in convalescenza dall'estero, Rientro e assistenza figli minori privi di tutela dall'estero, video chiamate con medici, prescrizioni mediche di ricette bianche con consegna farmaci a domicilio.</p>



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi	<p>Sezione Infortuni</p> <p>L'assicurazione non è operante per gli infortuni causati da:</p> <ol style="list-style-type: none">1) guida o uso anche come passeggero di mezzi di locomozione aerei, compresi deltaplani e ultraleggeri, salvo quanto previsto nell'Oggetto dell'assicurazione";2) guida di qualsiasi veicolo o imbarcazione a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;3) uso del veicolo diverso da quello indicato dalla carta di circolazione;4) ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;5) azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato, intendendosi invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza, imperizia o negligenza anche gravi;6) atti commessi volontariamente dall'Assicurato contro la sua persona o da lui consentiti;7) uso, anche come passeggero, di veicoli o imbarcazioni a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove e durante la partecipazione a gare ciclistiche;8) movimenti tellurici, inondazioni ed eruzioni vulcaniche, salvo quanto previsto per gli "Eventi naturali catastrofici";10) guerra (dichiarata o non dichiarata) o insurrezioni, salvo quanto previsto per il "Rischio guerra";11) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);12) ernie e rotture sottocutanee di tendini, salvo quanto previsto per le "Ernie traumatiche o da sforzo" e per le "Rotture sottocutanee di tendini";13) conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S), nella sieropositività da HIV e nelle sindromi ad esse correlate;14) prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale, quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;15) cure odontoiatriche e ortodontiche salvo quanto previsto dall'art. 13 lettera a). <p>Sono inoltre esclusi dall'assicurazione:</p> <ol style="list-style-type: none">16) le conseguenze di operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;17) gli infarti da qualsiasi causa determinati.18) gli infortuni occorsi in conseguenza a crisi epilettica
	<p>Sezione RC Vita Privata</p> <p>Fermo restando l'esclusione relativa a tutti i danni che si verificano all'interno delle mura domestiche, sono esclusi altresì i danni:</p> <ol style="list-style-type: none">1. alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;2. alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti nell'art. 19 "Responsabilità civile della vita privata" alla lettera o);3. ai locali e al contenuto dell'abitazione abituale tenuta in affitto;4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne quanto previsto nell'art. 19 "Responsabilità civile della vita privata" alle lettere a) e m);5. per la proprietà e uso di biciclette e monopattini elettrici, di cui all'art.19 "Responsabilità civile della vita privata" alla lettera a), sono esclusi i danni causati da biciclette con potenza superiore a 0,25 kw e monopattini con potenza superiore a 0,50 kw;6. per il modellismo, anche a motore, gli aeromodelli di cui all'art.19 "Responsabilità civile della vita privata" alla lettera d), sono esclusi i danni a modelli, aeromodelli e aeromobili a pilotaggio remoto di terzi;7. per gli aeromobili a pilotaggio remoto di cui all'art.19 "Responsabilità civile della vita privata" alla lettera d), sono esclusi:<ul style="list-style-type: none">• i danni causati da aeromobili a pilotaggio remoto con peso al decollo maggiore a 900 grammi;• i danni in caso di utilizzo da parte di persone non in possesso di valide abilitazioni e attestati di competenza se previsti da norme di sicurezza o di esercizio, regolamenti o disposizioni di legge;• i danni ad aeromobili a pilotaggio remoto, modelli, anche a motore, e aeromodelli di terzi.8. da proprietà e uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell'art. 19 "Responsabilità civile della vita privata" alla lettera e);9. da furto;10. derivanti dalla proprietà e dalla conduzione dell'abitazione;11. derivanti dalla proprietà o uso di cani, gatti e animali in genere;12. derivanti dall'esercizio della caccia;13. verificatisi nello svolgimento di gare sportive se sono effettuate non a carattere

	<p>amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;</p> <ol style="list-style-type: none"> 14. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; 15. causati da esercizio di attività professionali, o attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare; 16. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; 17. derivanti da impiego di aeromobili; 18. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 19. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale; 20. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti; 21. derivanti da campi elettromagnetici; 22. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica, salvo quanto previsto nell'art. 19 "Responsabilità civile della vita privata" alla lettera f); 23. conseguenti a: <ul style="list-style-type: none"> • inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo • deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; • trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive. 24. da spargimento d'acqua conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici e igienici; 25. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica; 26. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali; 27. derivanti dalla proprietà e conduzione di abitazioni; 28. a cose di proprietà o in uso a minori temporaneamente affidati all'Assicurato (art. 19 "Responsabilità civile della vita privata" lettera h)) 29. a cose di proprietà o in uso al sorvegliante temporaneo, cagionati dai figli minori dell'Assicurato (art. 19 "Responsabilità civile della vita privata" lettera l)) 30. a cose, cagionati da parte di figli minori o incapaci per legge in caso di messa in moto o guida di ciclomotori (art. 19 "Responsabilità civile della vita privata" lettera m) punto 2.) <p>Non rientrano altresì in copertura le spese sanitarie sostenute nel caso in cui i figli minori dell'Assicurato si cagionino accidentalmente una lesione corporale da cui derivi una invalidità permanente</p> <p>Non sono considerati terzi, ai fini dell'operatività della garanzia: il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nel suo stato di famiglia e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, tranne quanto previsto per i figli minori dell'Assicurato limitatamente alle lesioni corporali.</p>
	<p>Sezione Assistenza</p> <p>Le prestazioni di assistenza garantiscono le persone assicurate nei casi di infortunio, ferme restando le esclusioni previste nella sezione Infortuni.</p> <p>Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali. Sono escluse le spese di ricerca dell'Assicurato in mare, lago, montagna o deserto.</p> <p>Sono altresì escluse le prestazioni, o le spese, non autorizzate specificatamente da AXA Assistance.</p>

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>Sezione Infortuni</p>	<p>Morte. Pagamento dell'indennizzo per il caso di morte se la stessa si verifica entro 2 anni dal giorno dell'infortunio, anche successivamente alla scadenza della polizza</p> <p>Invalidità Permanente. Pagamento dell'indennizzo calcolato sul capitale assicurato con applicazione di una franchigia di 3 punti percentuali sul grado di invalidità permanente accertato. La franchigia non trova applicazione in caso di invalidità permanente accertata di grado pari o superiore al 15%.</p> <p>Rimborso spese di cura da infortunio. Pagamento del rimborso entro il massimale assicurato previsto in polizza, fino alla concorrenza dell'80% delle spese effettivamente sostenute, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato con il minimo di 100 euro, per sinistro e per persona. Il suindicato scoperto non si applica in caso di sinistro che abbia comportato un ricovero, un intervento chirurgico o un'invalidità permanente accertata ad eccezione del rimborso delle spese dentarie sulle quali opera sempre lo scoperto del 20% con l'applicazione del minimo di 100 euro, per sinistro e per persona. Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", AXA rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali</p>

	<p>ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte.</p> <p>Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.</p> <p>Acquisto o noleggio stampelle, tutori o apparecchi ortopedici: previa prescrizione medica fino ad un massimo di 500 euro, effettuati nei 90 giorni successivi al sinistro.</p> <p>Trasporto sanitario: limite di 2.000,00 euro per sinistro, effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.</p> <p>Rotture sottocutanee di tendini: Nel caso l'infortunio denunciato comporti la rottura di uno o più tendini Axa riconosce per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'Invalidità permanente un indennizzo forfettario pari al 2% del capitale assicurato per Invalidità permanente da infortunio, senza tener conto della franchigia prevista; • il Rimborso spese di cura un massimale di 1.000,00 euro <p>Rimborso spese per danni estetici: l'importo massimo previsto è pari a 2.500,00 euro.</p> <p>Perdita anno scolastico: massimale di 2.500,00 euro.</p>
Sezione RC vita privata	<p>Terzieta figli minori. Il risarcimento è prestato fino a 50.000 euro per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di 1.500 euro per sinistro.</p> <p>Danni fisici involontariamente causati a baby sitter. Sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato nel certificato di polizza.</p> <p>Danni fisici involontariamente subiti dal sorvegliante temporaneo dei figli minori dell'Assicurato. Sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante, mentre per i danni corporali subiti dagli stessi, resta a carico dell'Assicurato una franchigia di 1.000 euro.</p> <p>Danni da incendio derivanti dalla pratica di campeggio. Per questi danni il risarcimento è prestato fino a concorrenza del 25% del massimale assicurato per sinistro e anno assicurativo.</p> <p>Danni da interruzioni o sospensioni di attività. Resta a carico dell'Assicurato, una franchigia di 250 euro per sinistro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo è pari al 10% del massimale indicato nel certificato di polizza.</p> <p>Danni da inquinamento accidentale. Il risarcimento è prestato fino a 50.000 euro per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di 500 euro per sinistro.</p> <p>Danni causati da aeromobili a pilotaggio remoto: è prevista una franchigia pari ad euro 150 per i danni a cose di terzi.</p>
Assistenza	<p>Trasporto sanitario: limite di 5.000 euro.</p> <p>Prolungamento soggiorno dei familiari per ricovero dell'Assicurato: spese per pernottamento in albergo entro il limite di € 80,00 per notte e per persona e € 1.000,00 per sinistro.</p> <p>Consegna del farmaco a domicilio: massimo 2 consegne l'anno.</p>

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di Sinistro: Si richiama l'attenzione del Contraente/Assicurato all'individuazione del momento in cui insorge un sinistro, all'esistenza di modalità e termini per la denuncia del sinistro, alle eventuali spese per l'accertamento del danno e alle eventuali richieste di visite mediche.</p> <p>In caso di sinistro, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità ai sensi del Codice Civile.</p> <p>L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi del codice civile.</p> <p>La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificazione medica.</p>
	<p>Assistenza diretta /in convenzione: non prevista</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste in polizza è stata affidata da AXA alla Inter Partner Assistance S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 ROMA - Numero Verde 800.27.13.43 (solo per l'Italia) - Tel. 06.42.11.55.75 (per chiamate dall'estero) - Fax 06.47.43.262), di seguito denominata AXA Assistance.</p> <p>Pertanto le prestazioni garantite da AXA saranno gestite in termini operativi per il tramite di AXA Assistance.</p> <p>AXA, lasciando invariati la portata e i limiti delle prestazioni di assistenza, ha la facoltà di affidare il servizio di assistenza ad altra società autorizzata; in tale caso verrà comunicata al Contraente la nuova società di assistenza senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.</p>
	<p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di</p>

	riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi del Codice Civile.
Obblighi dell'impresa	<p>AXA verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione scritta all'interessato e, ricevuta la sua accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.</p> <p>AXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.</p> <p>L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.</p> <p>L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.</p> <p>Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti e i documenti.</p> <p>Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.</p> <p>Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.</p> <p>AXA non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le Parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. E' consentito il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale, mensile, senza ulteriori oneri aggiuntivi. I premi sono comprensivi di imposta.</p> <p>Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi:</p> <p>a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;</p> <p>b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).</p> <p>Il contratto, (nella fattispecie le somme assicurate e il premio), consente l'adeguamento automatico in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma.</p>
Rimborso	In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La durata prevista dal contratto è espressamente indicata in polizza e può essere annuale oppure pluriennale.</p> <p>Il contratto può essere inoltre stipulato sia nella forma con tacito rinnovo alla scadenza sia nella forma senza tacito rinnovo.</p>
Sospensione	Le garanzie non possono essere sospese.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Il Contraente, nel caso di contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza, ha facoltà di recedere nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, coincidente con quella del primo addebito del premio.

Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
--------------------	---

 A chi è rivolto questo prodotto?
<p>Il prodotto è sottoscrivibile da persone fisiche e persone giuridiche.</p> <p>Il prodotto è rivolto al cliente che ha l'obiettivo di tutelare se stesso o il proprio nucleo familiare o una piccola comunità a lui legata in caso di infortuni avuti durante l'utilizzo di mezzi di trasporto o in caso di investimento stradale e/o dal rischio di causare danni a terzi e proteggere il proprio patrimonio per eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi per danni involontariamente cagionati dall'assicurato o dal proprio nucleo familiare, nell'ambito della vita privata fuori casa</p>

 Quali costi devo sostenere?
<p>Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all'Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza e anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 23,9% del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte) per la sezione Infortuni e del 23,6% % per la sezione RC vita privata.</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, email/PEC) all'Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità:</p> <p>Mail: reclami@axa.it PEC: reclamiisvapaxa@axa.legalmail.it Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Ufficio Gestione Reclami - Corso Como, 17 - 20154 MILANO</p> <p>avendo cura di indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. <p>Sarà cura di AXA fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.</p> <p>Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest'ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all'oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente.</p> <p>Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia da AXA che dall'Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all'IVASS Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma; fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. e il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS www.ivass.it alla sezione "per i Consumatori - Reclami".</p> <p>Per maggiori informazioni si rimanda a quanto presente nell'area Reclami del sito: www.axa.it</p> <p>Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza da parte di AXA, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Per controversie relative a contratti assicurativi e a diritti al risarcimento derivanti da responsabilità medica e sanitaria, le Parti, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010 sono tenute a tentare di risolvere la questione avanti un Organismo di Mediazione (compreso tra gli Enti o le persone fisiche abilitati, in quanto iscritti nel registro ufficiale del Ministero della Giustizia).</p>

	<p>Per attivare la procedura, il contraente, l'assicurato o il danneggiato dovranno rivolgersi ad un Organismo di Mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, che provvederà a trasmettere ad AXA la domanda di attivazione, con indicazione della data fissata per il primo incontro.</p> <p>AXA provvederà a rispondere almeno 7 giorni lavorativi prima della data prevista per il primo incontro.</p>
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa assicuratrice.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti.</p> <p>Per attivare la procedura è necessario comunicare ad AXA la volontà di dare avvio alla stessa. AXA provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.</p> <p>Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall'articolo: "Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)" delle Condizioni Generali di Assicurazione, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato: Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

L'Area Riservata di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia.

Registrarsi è facile bastano codice fiscale e numero di polizza per consultare:

- le tue coperture assicurative in essere;
- le tue condizioni contrattuali (*standard*);
- lo stato del pagamento dei tuoi premi e le relative scadenze.

My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti, scarica la App da Play Store e App Store!